

COMITATO NAZIONALE UFFICIALI DI GARA CNUG

Regolamento Generale Interno



Versione 1.0 – aprile 2026

Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 – DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONI	3
ART. 2 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONI.....	4
ART. 3 – FUNZIONAMENTO E RUOLI DELLE SEZIONI	5
ART. 4 – ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI	9
ART. 5 – LA CATEGORIA ARBITRALE.....	10
A. Arbitri Effettivi.....	10
B. Arbitri Complementari	10
C. Arbitri Societari di Livello 1	11
D. Arbitri Societari di Livello 2	11
E. Arbitri Benemeriti.....	11
ART. 6 - REFERENTI TECNICI.....	12
ART. 7 - DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA	12
ART. 8 - TESSERAMENTO	13
ART. 9 - DIRITTI DEGLI UFFICIALI DI GARA	13
ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI GARA.....	13
ART. 11 - NORMA FINALE.....	14

PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto in riferimento allo Statuto federale (art. 9 comma 1 lett. H, art. 49 comma 1 lett. L) e al Regolamento Organico (art. 76, comma 2, lett. C, art. 77 e art. 85).

ART. 1 – DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONI

1.1. Il Comitato Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG) costituisce un Comitato della Federazione Italiana Hockey (FIH) che provvede secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale (CF) al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione delle Figure sportive degli Arbitri, Referenti Tecnici, Delegati Tecnici di Campo (DTC), Commissari di Gara, anche attraverso l'istituzione di specifici albi.

Tali Figure sportive, nella qualifica tecnica loro attribuita e con i compiti specifici ad essa corrispondenti, partecipano alle manifestazioni agonistiche indette o controllate dalla Federazione Italiana Hockey, da altre Federazioni Nazionali e Federazioni Continentali affiliate alla Federazione Internazionale Hockey, e dalla Federazione Internazionale Hockey.

1.2. Le Figure sportive appartenenti al CNUG sono:

- Arbitri: sono ufficiali di gara riconosciuti dalla Federazione Italiana Hockey (FIH), incaricati di dirigere e controllare lo svolgimento di una partita secondo le regole ufficiali stabilite dalla FIH e dalla International Hockey Federation. Hanno la responsabilità di garantire il regolare svolgimento della gara, tutelando l'equità sportiva, la sicurezza dei partecipanti e il rispetto delle norme tecniche e comportamentali.

Operano sul terreno di gioco, coadiuvati da eventuali altri ufficiali (Delegati Tecnici di Campo, Referenti Tecnici), e hanno la facoltà di adottare tutte le decisioni necessarie per applicare correttamente il regolamento, incluse sanzioni disciplinari e interpretazioni tecniche.

- Referenti Tecnici (anche detti Umpire Manager): sono ufficiali di gara riconosciuti dalla Federazione Italiana Hockey (FIH) con funzioni di supervisione tecnica e formativa, designati per:

- singole partite di campionato o coppa, outdoor e indoor;
- concentramenti e tornei di finale, dove svolgono anche funzione di designatori per le singole partite del concentramento/torneo di finale stesso.

Agiscono prima, durante e dopo l'incontro sportivo, con il compito di preparare il team arbitrale, fornire indicazioni operative, monitorare le prestazioni sul campo e condurre briefing e debriefing tecnici.

Rientra tra le loro funzioni anche la valutazione dell'arbitraggio, il supporto al miglioramento individuale, il controllo sull'osservanza delle linee guida federali, compreso il comportamento dei tesserati e del pubblico, in coerenza con gli standard definiti dalla Federazione Italiana Hockey e dalla International Hockey Federation.

- Delegati Tecnici di Campo (DTC): sono ufficiali di gara riconosciuti dalla Federazione Italiana Hockey (FIH) per sovrintendere, insieme agli arbitri per quanto di loro competenza, agli aspetti organizzativi, regolamentari e logistici di una gara ufficiale.

Il DTC rappresenta l'autorità federale sul campo e ha il compito, insieme agli arbitri per quanto di loro competenza, di verificare la regolarità delle condizioni di gioco, delle attrezzature e della documentazione delle squadre, assicurando la conformità alle normative vigenti.

Coordina l'attività del personale tecnico (raccattapalle, speaker, ecc.), supervisiona il rispetto del protocollo di gara, e collabora con arbitri, referenti tecnici e dirigenti per garantire uno svolgimento ordinato e conforme dell'incontro.

Al termine della gara redige insieme agli arbitri il referto ufficiale, segnalando eventuali irregolarità o situazioni rilevanti ai fini della giustizia sportiva.

- Commissari di campo: sono ufficiali di gara nominati dalla Federazione Italiana Hockey (FIH) con funzioni ispettive, valutative e di controllo sull'intero svolgimento della manifestazione sportiva.

Agiscono su incarico specifico della Federazione Italiana Hockey, in occasione di eventi agonistici di particolare rilievo o complessità, e hanno il compito di osservare e documentare tutti gli aspetti organizzativi, tecnici e comportamentali connessi alla gara.

Verificano il rispetto delle normative federali da parte degli ufficiali di gara, delle squadre e degli altri soggetti coinvolti, segnalando eventuali irregolarità, criticità o infrazioni tramite apposita relazione da trasmettere agli organi competenti.

Operano in stretto raccordo con la Segreteria Federale contribuendo alla qualità e alla trasparenza del sistema di giustizia sportiva.

ART. 2 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONI

2.1 Il CNUG è articolato in tre Sezioni funzionali:

1. Sezione Arbitri e Referenti Tecnici


- Gestisce le designazioni di arbitri e Referenti Tecnici per tutte le gare federali.
- Cura la formazione, l'aggiornamento e la valutazione tecnica degli arbitri.
- Coordina una rete di Fiduciari Arbitrali Territoriali che agiscono da collegamento tra i Comitati Regionali e il CNUG.
- Coadiuvava i Comitati Regionali nell'organizzazione dei corsi regionali per il rilascio delle qualifiche arbitrali.
- Organizza corsi di aggiornamento periodici per gli Arbitri ed i Referenti Tecnici sia a livello nazionale sia regionale.

2. Sezione Delegati Tecnici di Campo

- Garantisce la copertura tecnica e regolamentare attraverso l'impiego di DTC.
- Coordina la formazione specifica.
- Supervisiona il corretto svolgimento delle funzioni tecniche durante le gare.
- Elabora programmi di formazione per DTC.

3. Sezione Commissari di Gara

- Monitora e valuta l'operato degli ufficiali di gara attraverso osservazioni sul campo.
- Redige relazioni da trasmettere agli organi competenti per la giustizia sportiva.
- Svolge funzione ispettiva e di supporto tecnico alle altre Sezioni.



2.2 Referente Federale CNUG

Il Referente Federale CNUG è la figura di raccordo tra il Comitato Nazionale Ufficiali di Gara (CNUG) e la Federazione Italiana Hockey. Nominato dal Presidente Federale, ha in quest'ultimo il proprio unico riferimento istituzionale.

Viene invitato, quando necessario e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale, al fine di riferire sull'attività, sull'organizzazione e sullo stato del Comitato.

Svolge funzioni di indirizzo e coordinamento generale del CNUG, garantendone il corretto funzionamento in coerenza con le linee strategiche della Federazione.

Propone al Consiglio Federale la nomina dei Responsabili Tecnici delle Sezioni.

Partecipa alle riunioni dei Comitati Nazionali di ciascuna Sezione.

Vigila sull'attuazione dei programmi tecnici, formativi e organizzativi del Comitato.

2.3 Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo è una figura della Segreteria Generale addetta al controllo gestionale per la Segreteria stessa.

È incaricato di supervisionare la corretta applicazione delle procedure burocratiche e amministrative relative all'attività del CNUG, in conformità alle direttive federali.

Tra le sue principali competenze rientrano:

1. il monitoraggio delle spese delle Sezioni e delle risorse assegnate;
2. la verifica della conformità delle operazioni amministrative alle normative federali.


ART. 3 – FUNZIONAMENTO E RUOLI DELLE SEZIONI

Ciascuna Sezione del CNUG è articolata in Aree funzionali indipendenti, ciascuna con una propria struttura organizzativa interna, compiti distinti e coordinamento autonomo, operanti sotto la supervisione del Referente Federale CNUG.

3.1 Sezione Arbitri e Referenti Tecnici

La Sezione Arbitri e Referenti Tecnici è responsabile della gestione e dello sviluppo del corpo arbitrale.

È coordinata da un Responsabile Tecnico nominato dal Consiglio Federale su indicazione del Referente Federale CNUG.



È strutturata in quattro Aree funzionali:

- **Area Designazioni**
Ha il compito di pianificare, organizzare e designare gli arbitri alle gare dei campionati federali a composizione numerica limitata, delle Coppe e delle manifestazioni ufficiali sulla base delle valutazioni provenienti dall'Area Formazione e Regolamento. Verifica la disponibilità degli arbitri, coordina i criteri di rotazione e garantisce uniformità nella distribuzione degli incarichi. Opera in costante raccordo con i Fiduciari regionali e tiene conto delle valutazioni tecniche e disciplinari.
- **Area Formazione e Regolamento**
Cura la formazione tecnica, teorica e comportamentale degli arbitri, assicurando l'aggiornamento continuo in linea con le normative nazionali e internazionali. Organizza sessioni formative, seminari e incontri di approfondimento tecnico, redige materiali didattici e fornisce interpretazioni ufficiali del regolamento. Analizza inoltre i report tecnici e comportamentali sugli arbitri, redatti dai Referenti Tecnici e/o dai Commissari di Gara, al fine di elaborare suddivisioni per classi di merito o "rose" da trasmettere all'Area Designazioni per l'ottimizzazione degli incarichi arbitrali.
- **Area Sviluppo Territoriale**
È responsabile della promozione e integrazione nel contesto arbitrale dei nuovi arbitri, in stretta collaborazione con le Società e con i Comitati Regionali stessi. Sviluppa, in accordo con i Comitati Regionali, strategie per il reclutamento su base territoriale, promuove la diffusione della cultura arbitrale, e coordina campagne promozionali. Supporta il percorso di crescita degli arbitri di nuova nomina, monitorando i progressi formativi e tecnici. Supervisiona il lavoro dei Fiduciari regionali, assicurando il controllo delle spese e il rispetto delle linee guida stabilite dalla Sezione.
- **Area Referenti Tecnici**
È responsabile del reclutamento, della formazione e del coordinamento dei Referenti Tecnici, assicurando la loro preparazione secondo criteri uniformi e condivisi con l'Area Formazione e Regolamento. Gestisce le designazioni dei Referenti Tecnici e mantiene un costante monitoraggio della loro attività, in raccordo con l'Area Formazione e Regolamento.

Ogni Area prevede un Responsabile.

Il Referente Federale CNUG, il Responsabile Tecnico e i Responsabili d'Area costituiscono il Collegio Nazionale Arbitrale (CNA).

All'interno del CNA la stessa persona può ricoprire più di una carica.

Il Responsabile Tecnico e gli altri membri del CNA sono nominati dal Consiglio Federale su indicazione del Referente Federale CNUG, durano in carica un biennio e sono rinnovabili.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voto, prevale quello del Referente Federale CNUG.

Possono far parte di ciascuna Area Funzionale elementi qualificati ed esperti, indicati dal CNA, per l'assolvimento di compiti ed incarichi specifici, che verranno nominati dal Referente Federale CNUG.

I membri del CNA già tesserati come arbitri, non possono svolgere attività arbitrale per la durata dell'incarico salvo deroga concessa dal Consiglio Federale su espressa richiesta da parte del Referente Federale CNUG.

Il CNA, collegialmente, inoltre:

- esprime l'orientamento generale dell'attività della Sezione in sintonia con le indicazioni del Consiglio Federale della FIH;
- esamina la posizione dei singoli arbitri in ordine al loro inquadramento e provvede ad effettuare i passaggi di categoria, avvalendosi del riscontro dell'Area Formazione e Regolamento;
- compila, prima dell'inizio dell'anno sportivo, gli elenchi (rose arbitrali) degli arbitri ritenuti idonei alla direzione delle gare dei campionati a composizione numerica limitata;
- compila, prima dell'inizio dell'anno sportivo, gli elenchi (rose dei Referenti Tecnici) dei Referenti Tecnici ritenuti idonei;
- stabilisce la lista dei nominativi degli arbitri ritenuti idonei ad arbitrare gare internazionali e li comunica al Consiglio Federale attraverso il Referente Federale CNUG;
- esamina e prende atto delle richieste di dimissioni;
- dichiara, nei casi previsti, la decadenza dei tesserati della Sezione;
- denuncia agli organi di giustizia competenti le eventuali infrazioni o violazioni dei Regolamenti federali da parte dei membri della Sezione;
- delibera su ogni altra questione ai fini di assicurare il miglior funzionamento della Sezione ed assolve i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Federale.

3.2 Sezione Delegati Tecnici di Campo (DTC)

La Sezione Delegati Tecnici di Campo (DTC) è responsabile dell'organizzazione, della formazione e della supervisione delle figure tecniche incaricate della gestione regolamentare, logistica e temporale delle gare.

È coordinata da un Responsabile Tecnico nominato dal Consiglio Federale su indicazione del Referente CNUG.

È strutturata in tre Aree funzionali:

- Area Designazioni
Ha il compito di pianificare e assegnare i Delegati Tecnici di Campo alle gare dei campionati federali, delle Coppe e delle manifestazioni ufficiali, assicurando la copertura tecnica degli eventi secondo i criteri di qualifica e disponibilità.
Verifica le presenze, raccoglie le disponibilità territoriali, applica i criteri di rotazione e garantisce omogeneità nella distribuzione degli incarichi.
Collabora con i Responsabili territoriali e con le altre Aree della Sezione per il corretto svolgimento delle designazioni.
- Area Formazione e Regolamento

Cura la formazione e l'aggiornamento tecnico dei Delegati Tecnici di Campo, assicurandone la preparazione in linea con i protocolli federali e con i regolamenti nazionali e internazionali.

Organizza corsi, incontri di aggiornamento, sessioni di formazione teorico-pratica e produce materiali didattici.


Fornisce chiarimenti interpretativi, sviluppa linee guida operative e monitora la corretta applicazione del regolamento tecnico e delle procedure ufficiali di gara.

- **Area Sviluppo e Reclutamento**

È responsabile della promozione e dell'integrazione di nuove figure tecniche nel sistema federale, in particolare attraverso la collaborazione con le Società e con i Comitati Regionali.

Sviluppa strategie territoriali e nazionali per il reclutamento di DTC, diffonde la cultura della funzione tecnica e supporta il percorso di avvicinamento, formazione e inserimento.

Monitora l'evoluzione delle esigenze organizzative e propone soluzioni per assicurare una copertura adeguata e qualificata su tutto il territorio.



Ogni Area prevede un Responsabile.

Il Referente Federale CNUG, il Responsabile Tecnico della Sezione e i Responsabili d'Area costituiscono il Collegio Nazionale Delegati Tecnici di Campo (CNDTC).

All'interno del CNDTC la stessa persona può ricoprire più di una carica.

Il Responsabile Tecnico e gli altri membri del CNDTC sono nominati dal Consiglio Federale su indicazione del Referente Federale CNUG, durano in carica un biennio e sono rinnovabili. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voto, prevale quello del Referente CNUG.

Possono far parte di ciascuna Area Funzionale elementi qualificati ed esperti, indicati dal CNDTC, per l'assolvimento di compiti ed incarichi specifici, che verranno nominati dal Referente Federale CNUG.

I membri del CNDTC non possono svolgere attività quali Delegati Tecnici di Campo per la durata dell'incarico salvo deroga concessa dal Consiglio Federale su espressa richiesta da parte del Referente Federale CNUG.

Il CNDTC, collegialmente, inoltre:

- esprime l'orientamento generale dell'attività della Sezione in sintonia con le indicazioni del Consiglio Federale della FIH;
- esamina la posizione dei singoli DTC in ordine al loro inquadramento e provvede, se necessario, a proporre passaggi di categoria;
- compila, prima dell'inizio dell'anno sportivo, gli elenchi dei DTC ritenuti idonei a operare nelle competizioni federali;
- esamina e prende atto delle richieste di dimissioni;
- esamina e decide in merito alle richieste di congedo superiore a due mesi;
- dichiara, nei casi previsti, la decadenza dei tesserati della Sezione;
- denuncia agli organi di giustizia competenti le eventuali infrazioni o violazioni dei Regolamenti federali da parte dei membri della Sezione;
- delibera su ogni altra questione ai fini di assicurare il miglior funzionamento della Sezione ed assolve i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Federale.

3.3 Sezione Commissari di Gara

La Sezione Commissari di Gara è costituita da un'unica Area funzionale. Essa ha il compito di osservare, monitorare e valutare l'andamento delle gare dal punto di vista tecnico-organizzativo e comportamentale.

I Commissari operano su specifico incarico della Federazione Italiana Hockey, in occasione di gare o manifestazioni ritenute di particolare rilevanza.

Svolgono funzione ispettiva, osservando l'operato degli ufficiali di gara, delle squadre, dei tesserati e del pubblico, e redigono una relazione dettagliata sull'evento.

Le relazioni dei Commissari possono costituire elemento utile per le valutazioni tecniche, per eventuali procedimenti disciplinari e per il miglioramento del sistema nel suo complesso.

I Commissari cooperano con le altre Sezioni del CNUG per fornire indicazioni operative e contribuire alla crescita del sistema.

ART. 4 – ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI

Le Sezioni, se necessario, possono territorialmente organizzarsi in Delegazioni Regionali di cui fanno parte i tesserati della Sezione secondo le rispettive residenze.

Ogni Delegazione Regionale è coordinata da un Fiduciario Regionale nominato dal Referente CNUG su proposta del Responsabile Tecnico della relativa Sezione.

Il Fiduciario deve essere un tesserato FIH, dura in carica una stagione sportiva ed è rinnovabile.

Ai Fiduciari compete:

- organizzare e controllare l'attività della Delegazione, informando costantemente l'Area Sviluppo Territoriale;
- pianificare, organizzare e designare gli arbitri nelle gare dei campionati federali a composizione numerica illimitata, delle Coppe e delle manifestazioni ufficiali a livello regionale sulla base delle valutazioni provenienti dall'Area Formazione e Regolamento e sotto il monitoraggio dell'Area Sviluppo Territoriale;
- verificare la disponibilità degli arbitri a livello regionale, coordinare i criteri di rotazione e garantire uniformità nella distribuzione degli incarichi;
- convocare e presiedere le riunioni periodiche della Delegazione ed estendere l'invito alle società delle Regioni interessate;
- controllare l'osservanza dei doveri da parte di tutti i tesserati e denunciare al Collegio Nazionale della Sezione di loro competenza le mancanze disciplinari ed i comportamenti contrari alle norme regolamentari.

ART. 5 – LA CATEGORIA ARBITRALE

Gli arbitri sono inquadrati nelle seguenti categorie:

- Arbitri Effettivi
- Arbitri Complementari
- Arbitri Societari di Livello 1
- Arbitri Societari di Livello 2
- Arbitri Benemeriti

Gli arbitri devono appartenere alla Delegazione Regionale nella cui giurisdizione territoriale rientra la località di residenza.

All'inizio di ogni stagione sportiva, ciascun arbitro è tenuto a compilare il proprio foglio notizie.

Gli arbitri, a seconda delle capacità e qualità tecniche espresse, possono essere classificati per Gradi. Indipendentemente dal Grado, ogni arbitro ha l'obbligo di arbitrare, se designato, partite di Grado inferiore a quello di appartenenza, ovvero arbitrare gare giovanili.

Gli arbitri che all'inizio di ogni anno sportivo hanno compiuto 60 anni di età non possono essere designati per dirigere gare di Elite Maschile (outdoor e indoor) e Femminile (outdoor e indoor) salvo casi eccezionali autorizzati di volta in volta dal Referente CNUG.

A. Arbitri Effettivi

La qualifica di Arbitro Effettivo si consegue superando una prova d'esame che conclude un corso di preparazione e con il possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto il quindicesimo anno di età alla data di fine del corso;
- essere in possesso di titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- non aver condanne per delitto doloso;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti;
- aver presentato il certificato medico di idoneità fisica secondo le vigenti norme.

La Commissione d'esame è composta da tre membri: due appartenenti al CNA o da loro delegati e un allenatore. La Commissione è designata dal Referente Federale CNUG.

Il giudizio della Commissione d'esame è insindacabile.

Gli arbitri effettivi possono essere designati per la direzione di gare di qualsiasi campionato, coppa o manifestazione della Federazione Italiana Hockey, fatto salvo il limite di età di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

All'inizio di ogni stagione sportiva, gli arbitri devono presentare domanda di tesseramento secondo le norme in vigore.

L'arbitro, per la durata di eventuale incarico elettivo o di nomina, viene inserito nella posizione di "fuori quadro".

L'arbitro "fuori quadro" può essere riammesso nella qualifica a seguito di domanda approvata dal CNA.

Un arbitro che abbia regolarmente svolto attività in maniera costante e consecutiva e che non sia incorso in provvedimenti di sospensione inflitti dalla Giustizia Sportiva cumulativamente superiori ad un mese nelle ultime due stagioni, può essere inserito nella lista degli arbitri designabili per partite internazionali.

B. Arbitri Complementari

I tesserati di una Società che nelle passate stagioni erano stati tesserati come Arbitri Societari di livello 2 e che siano stati designati ad arbitrare gare di campionati a composizione numerica limitata, potranno tesserarsi come Arbitri Complementari, nel caso in cui il sodalizio a cui appartengono non inserisca il loro nominativo nel proprio elenco di Arbitri Societari.

Gli Arbitri Complementari saranno equiparati agli Arbitri Effettivi ovvero ai Societari, in base alla relativa designazione.

Gli Arbitri Complementari non più tesserati per alcuna Società, potranno acquisire, su loro specifica richiesta, la qualifica di Arbitri Effettivi.

C. Arbitri Societari di Livello 1

Il tesserato di una Società, parallelamente ai suoi impegni societari, può essere inserito negli organici arbitrali, previa partecipazione ad un corso di formazione organizzato dal Comitato Regionale di appartenenza, come Arbitro Societario di livello 1.

Il nominativo dell'Arbitro Societario di livello 1 dovrà essere annualmente indicato dalla Società di appartenenza nell'elenco degli Arbitri Societari richiesto dalla FIH.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- essere tesserato alla FIH per una società;
- aver compiuto il quindicesimo anno di età alla data di fine del corso;
- essere in possesso di titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- non avere riportato condanne penali o essere sottoposti a procedimenti penali per delitti dolosi;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti;
- presentare, personalmente o attraverso la società di appartenenza, il certificato di idoneità medico sportiva secondo le vigenti norme;

Gli Arbitri Societari di livello 1 saranno inizialmente e prioritariamente utilizzati nelle gare in cui sia presente la loro Società di appartenenza nei campionati a composizione numerica illimitata. In caso di necessità, in ogni caso, possono essere designati a dirigere gare in cui non sia presente la loro Società di appartenenza.

Gli arbitri Societari di livello 1 non più tesserati per alcuna Società potranno acquisire la qualifica di Arbitri Effettivi secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

D. Arbitri Societari di Livello 2

Un Arbitro Societario di Livello 1 che abbia dimostrato positive caratteristiche tecniche e comportamentali e dopo aver diretto almeno dieci gare, può essere promosso ad Arbitro Societario di livello 2 in seguito alla valutazione positiva, da parte di un Referente Tecnico, della direzione di una gara.

Il nominativo dell'Arbitro Societario di livello 2 dovrà essere annualmente indicato dalla Società di appartenenza, nell'elenco degli Arbitri Societari richiesto dalla FIH.

Gli arbitri societari di livello 2 potranno essere designati:

- in tutti i campionati a composizione numerica illimitata;
- in tutti i campionati a composizione numerica limitata nei quali non giochi la Società di appartenenza.

Nel caso di campionati organizzati in gironi la disposizione si applica al solo girone in cui gioca la Società a cui appartiene l'Arbitro Societario di livello 2.

Gli Arbitri Societari di livello 2 non più tesserati per alcuna Società potranno acquisire, sul loro richiesta, la qualifica di Arbitri Effettivi secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

E. Arbitri Benemeriti

Il Consiglio Federale, su proposta del Referente Federale CNUG, può nominare Arbitri Benemeriti coloro che, cessata l'attività arbitrale, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- abbiano ottenuto la qualifica di Arbitro Effettivo con esperienza Internazionale;

- abbiano fatto parte di Commissioni Arbitrali della Federazione Europea e/o di quella Internazionale;
- abbiano rivestito l'incarico di componente di un organo direttivo arbitrale nazionale per almeno quattro anni;
- abbiano svolto, nella categoria degli Arbitri Effettivi o di Referenti Tecnici, lodevole e qualificata attività per almeno otto anni;

ART. 6 - REFERENTI TECNICI

La qualifica di Referente Tecnico si ottiene su decisione del CNA.

I Referenti Tecnici devono appartenere alla Delegazione Regionale nella cui giurisdizione territoriale rientra la località di residenza.

All'inizio di ogni stagione sportiva, ciascun Referente Tecnico è tenuto a compilare il proprio foglio notizie.

I Referenti Tecnici, a seconda delle capacità e qualità tecniche espresse, possono essere classificati per Gradi.

ART. 7 - DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara devono tenere una condotta esemplare, seria, dignitosa ed onesta ispirandosi sempre ai principi di lealtà e correttezza sportiva.

Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni Statutarie, dei Regolamenti Federali, delle direttive emanate dagli Organi federali e delle normative Internazionali.

Essi sono inoltre tenuti a:

- provvedere, nei termini previsti al proprio tesseramento annuale versando, ove dovuto, la relativa tassa, ai sensi del Regolamento Organico;
- astenersi dall'adire a vie legali contro altri tesserati della FIH, salvo se espressamente autorizzati dal Consiglio Federale secondo quanto previsto dallo Statuto federale;
- osservare la massima riservatezza evitando di esprimere pubblicamente giudizi negativi sui tesserati e sull'operato degli Organi della FIH e degli associati;
- dirigere le gare (arbitri) ed assolvere gli incarichi per i quali sono designati (Ufficiali di Gara) salvo i casi di comprovato e giustificato impedimento da comunicarsi per iscritto al competente organo designante;
- improntare rapporti di stima, rispetto e collaborazione, con tutti i tesserati della FIH;
- frequentare assiduamente le riunioni tecniche indette dagli Organi Direttivi;
- partecipare obbligatoriamente, salvo i casi di giustificato impedimento per cause di forza maggiore, ai corsi di aggiornamento;
- informare immediatamente i propri Responsabili qualora avessero pendenti procedimenti penali o condanne sospese;
- segnalare immediatamente al competente organo designante qualsiasi sopravvenuta incapacità fisica;
- compilare compiutamente il proprio foglio notizie e comunicare tempestivamente ogni variazione sopraggiunta;
- compilare e firmare congiuntamente (arbitri) il verbale di gara entro e non oltre sessanta minuti dalla fine della gara e curarne l'invio al competente organo di giustizia entro e non oltre il giorno successivo della gara stessa; in caso di presenza del DTC tale norma viene adeguata di conseguenza;
- indossare la divisa regolamentare soltanto per gli incontri ufficiali;
- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni e prescrizioni emanate dalla FIH e dagli Organi Direttivi;
- comunicare tempestivamente ai propri Responsabili le designazioni ricevute da Organismi Internazionali.

Agli Ufficiali di Gara è fatto divieto:

- di partecipare a manifestazioni agonistiche che non siano indette o controllate dalla Federazione Italiana Hockey, da altre Federazioni Nazionali e Federazioni Continentali affiliate alla Federazione Internazionale Hockey, e dalla Federazione Internazionale Hockey così come previsto dalla normativa internazionale riguardante gli eventi “autorizzati” e “non autorizzati”;
- di partecipare a manifestazioni sportive fuori dall’Italia, in qualsiasi ruolo, senza autorizzazione scritta del Collegio Nazionale di riferimento;
- arbitri: di ricoprire incarichi presso gli Associati o di rappresentarle a qualsiasi titolo nonché di svolgere, se effettivi, attività agonistica con la qualifica di atleta o allenatore;
- di collaborare con giornali e altri mezzi di informazione, network e/o comunità virtuali rilasciando dichiarazioni su argomenti riguardanti qualsiasi attività della Federazione Italiana Hockey ed ogni altro tesserato FIH a qualsiasi titolo, oppure interviste in ordine alle gare dirette o alle quali abbia assistito.

La mancata osservanza di una delle precedenti prescrizioni costituisce infrazione disciplinare sanzionabile dagli Organi di Giustizia competenti.

ART. 8 - TESSERAMENTO

Tutti gli Ufficiali di Gara di qualsiasi qualifica all’inizio di ogni stagione sportiva devono espletare le formalità previste delle norme in materia emanate dal Consiglio Federale ed essere in regola con il tesseramento per poter svolgere attività ufficiale.

ART. 9 - DIRITTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara che svolgono l’attività hanno diritto alla difesa della propria immagine, all’onorabilità da parte di tutti gli appartenenti alla FIH in ogni luogo e circostanza.

Gli Ufficiali di Gara hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per assolvere gli incarichi ricevuti, nelle modalità ed alle condizioni stabilite in materia dal Consiglio Federale.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI GARA

La qualifica di Ufficiale di Gara si perde:

- per dimissioni;
- per decadenza;
- a seguito di provvedimento disciplinare adottato ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Le dimissioni devono essere presentate - congiuntamente alla restituzione della tessera Federale - al Collegio Nazionale di riferimento per l’esame e l’eventuale presa d’atto.

La decadenza della qualifica di Ufficiale di Gara è pronunciata dal Collegio Nazionale di riferimento per uno dei seguenti motivi:

- perdita dei requisiti richiesti: per condanna per delitto doloso, accertata falsità del diploma di scuola dell’obbligo, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- dichiarata impossibilità a svolgere l’attività;
- omissione della tempestiva comunicazione agli organi competenti dell’avvenuto cambio di recapito entro 90 gg;
- ingiustificati rifiuti a dirigere gare ed altri incarichi affidati per tre volte, anche non consecutive, nel corso dell’anno sportivo;

- ingiustificate assenze alle riunioni Tecniche per almeno cinque volte, anche non consecutive nel corso dell'anno sportivo;
- ingiustificata assenza ai corsi di aggiornamento al quale è stato invitato;
- per sopravvenuta ed accertata inidoneità fisica a svolgere l'attività.

Il Collegio Nazionale di riferimento deve provvedere ad inviare all'Ufficiale di Gara interessato adeguata comunicazione con gli addebiti. Inoltre, deve segnalare l'evento che ha causato la decadenza al Procuratore Federale che procederà all'istruttoria secondo la disciplina prevista dal Regolamento di Giustizia.

ART. 11 - NORMA FINALE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale.